

# COMUNE

DI

ALTAVILLA MILICIA

Spedita alla Commissione  
Provinciale di Controllo

li 26 FEB 1996<sup>19</sup>  
cof. N. 12 di Prot.  
L'impiegato responsabile

## Deliberazione originale del Commissario Regionale ottenuta mediante scrittura a macchina in prima battuta

N. 12 del Registro

Anno 1996

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN FAVORE DEI SOGGETTI  
PORTATORI DI HANDICAP.

L'anno millenovecento NOVANTA SEI addi 22 alle ore 16,00

del mese di FEBBRAIO nel Comune di ALTAVILLA MILICIA e nell'Ufficio municipale,

il sottoscritto Commissario Regionale Sig. DOTT. GASPARE SINATRA

avvalendosi dei poteri conferitigli dall'Assessore Regionale per gli Enti locali con decreto n. 335/GAB.

del 30/11/1995 ha adottato la seguente delibera con l'assistenza del Segretario Capo

del Comune Sig. DOTT. SSA FANITA SABATINO

### IL COMMISSARIO REGIONALE

CON I POTERI DEL C.C.

VISTE le LL.RR.68/81 e 16/86, relative ai servizi in favore dei soggetti portatori di handicap;

VISTA la L.R.22/86 relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali;

RITENUTO DOVEROSO disciplinare con apposito Regolamento i servizi in favore dei soggetti portatori di handicap;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio Solidarietà Sociale;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi della L.R.48/91

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA : IL FUNZ. RESP.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dott.ssa Margherita Fricano)

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e prestazioni in favore dei soggetti portatori di handicap il Comune approva il presente regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei servizi in favore dei soggetti portatori di handicap così come previsto dalle LL.RR. 68/81 e 16/86 e relative circolari Assessoriali.

A) SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.

ART. 1

(Utenza)

Il servizio di aiuto domestico deve essere assicurato ai soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici, sensoriali parzialmente o totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto una assistenza soddisfacente.

ART. 2

(Natura e finalità del servizio)

Il servizio consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita quali:

- a) sollevamento dal letto;
- b) pulizia personale;
- c) vestizione;
- d) approntamento e consumazione dei pasti;
- e) aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari.

ART. 3

(Modalità di ammissione)

La Giunta delibera l'ammissione al servizio previo accertamento delle "equipe" pluridisciplinari della unità sanitaria locale competente per territorio e visto parere del servizio sociale comunale.

ART. 4

(Modalità di erogazione del servizio)

Il servizio sarà affidato a operatori specializzati a prestazione professionale ovvero ad associazioni di volontariato e cooperative operanti nel settore.

Il rapporto fra personale ed assistiti deve essere di una unità lavorativa con la qualifica di assistente domiciliare, ogni due soggetti gravi, aventi diritto, per prestazioni giornaliere di 3 ore.

In caso di soggetti da assistere medio gravi si può impegnare una unità lavorativa ogni tre assistiti per una durata di due ore a prestazione.

ART. 5  
(Controlli)

I controlli sono affidati, ai fini di potere accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento, alla equipe pluridisciplinare mentre per la parte che attiene ad una verifica dei risultati complessivi dell'intervento di aiuto domestico saranno a cura del servizio sociale comunale.  
Tutti i controlli dovranno avere una periodicità almeno semestrale.

ART. 6  
(Costi di gestione del servizio)

I costi di gestione del servizio saranno determinati dal numero delle prestazioni e dalle tariffe dei contratti di lavoro tenendo conto delle disposizioni regionali.  
In ogni caso, vanno rapportati alle disponibilità di bilancio.

ART. 7  
(Limiti di reddito)

I limiti di reddito per l'accesso gratuito al servizio di aiuto domestico, nonché i parametri per la compartecipazione alla spesa per la fruizione del servizio anzidetto sono quelli determinati periodicamente dall'Assessorato Enti Locali con apposite circolari o decreti.

ART. 8  
(Graduatoria)

Qualora l'Amministrazione comunale non possa far fronte a tutte le richieste, si procederà alla formazione di una graduatoria degli aventi diritto tenuto conto di:

- 1) livello di gravità dell'handicap, riguardato sotto il profilo del grado di autosufficienza del soggetto portatore di handicap, nonché in relazione alla situazione del nucleo familiare naturale e/o affidatario;
- 2) livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare e/o affidatario convivente;
- 3) disagio abitativo dell'alloggio;
- 4) coinvolgimento economico dei soggetti comunque obbligati all'assistenza ai sensi della vigente legislazione.

ART. 9  
(Documentazione)

Per usufruire dei benefici occorre presentare la seguente documentazione in carta libera:

- 1) istanza;
- 2) Stato di famiglia;
- 3) Dichiarazione sostitutiva, a firma del capo famiglia o di chi ne fa le

veci, dell'atto di notorietà sui redditi posseduti dal nucleo familiare convivente compreso l'handicappato (comprovata da eventuale mod. 740-101 o 201);

Certificazione medica rilasciata dalla USL competente per territorio;  
Ogni altra documentazione che l'amministrazione riterrà utile richiedere;  
Relazione a cura dell'Ufficio di servizio sociale comunale.

## B) SOSTEGNO ECONOMICO

### ART. 1

(Utenza)

Il sostegno economico deve essere assicurato ai soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici e sensoriali qualora la loro permanenza nell'ambito naturale e/o affidatario determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare, per la accertata necessità di una sorveglianza continua alla quale i componenti del nucleo familiare non possono attendere totalmente.

### ART. 2

(Natura e finalità del servizio)

L'intervento del sostegno economico può essere disposto in via alternativa rispetto al servizio di aiuto domestico ed al ricovero presso servizi residenziali o centri per gravi istituiti ai sensi della L.R. 16/86.

Il ricorso a tale forma di intervento si deve intendere eccezionale e straordinario ove sussistano validi ed accertati motivi che ne dimostrino la maggiore utilità rispetto all'aiuto domestico.

### ART. 3

(Modalità di ammissione)

La Giunta delibera l'ammissione agli interventi di sostegno economico visto il parere del servizio sociale comunale espresso previo accertamento delle "equipe" pluridisciplinari della USL di competenza su segnalazione della stessa USL, delle Associazioni, degli Enti, dei familiari, dei legali, rappresentanti etc.

Il parere del servizio sociale, fra l'altro dovrà contenere esplicitamente i motivi e le considerazioni suggerenti la scelta del tipo di intervento.

### ART. 4

(Misura dell'intervento)

La misura dell'intervento economico non deve superare di 1/3 (un terzo) l'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato (Legge n.18/80).

### ART. 5

(Limite di reddito)

Il reddito complessivo del nucleo familiare convivente, compreso quello dell'handicappato, non deve superare l'ammontare imponibile di  $\text{€ } 20.000.000$ , aumentato del 20 % per ogni unità familiare oltre la terza.  
L'ale importo si confermerà via alle variazioni che periodicamente

55. to Enti Locali vorrà emanare.

ART. 6

(Modalità di erogazione)

erogazione dell'intervento economico avverrà a bimestri posticipati.

ART. 7

(Controlli)

controlli sono affidati, al fine di potere accertare se la permanenza del soggetto nell'ambito familiare comporti regressione della disabilità o aggravamento, alla "equipe" pluridisciplinare, mentre per le parte che ritiene ad una verifica dei risultati complessivi dell'intervento di sostegno economico saranno a cura del servizio sociale comunale. Tutti i controlli dovranno avere una periodicità almeno semestrale.

ART. 8

(Graduatoria)

nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non possa fare fronte a tutte le richieste occorre formulare apposita graduatoria dei beneficiari sentito il parere del servizio sociale comunale, che tenga conto del :

Livello di reddito del nucleo familiare;

Condizione abitativa;

Condizione economica dei soggetti obbligati ai sensi della vigente legislazione.

ART. 9

(Documentazione)

la documentazione in carta libera occorrente è la seguente:

Istanza;

Stato di famiglia;

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del capo famiglia o di chi ne fa le veci su redditi posseduti dal nucleo familiare convivente (comprovati da eventuali Mod.740-101-201).

Certificazione medica rilasciata dalle UU.SS.LL.;

Relazione a cura dell'Ufficio di Servizio Sociale Comunale.

C) ASSISTENZA ABITATIVA

ART. 1

(Utenza, natura del servizio e modalità di erogazione)

l'assistenza abitativa viene assicurata dal Comune alla famiglia naturale o affidataria dei soggetti portatori di handicaps gravi, psichici o sensoriali nelle seguenti forme:

in favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni della edilizia convenzionata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del canone stesso;

in favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni di altro tipo: pagamento di una quota parte del canone di locazione;

assunzione di oneri per l'acquisto ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap.

ART. 2  
(Modalità di ammissione)

La Giunta delibererà l'ammissione all'intervento di assistenza abitativa su parere del servizio sociale comunale espresso previo accertamento delle "equipes" pluridisciplinari delle UU.SS.LL. di competenza, su segnalazione degli interessati, delle stesse UU.SS.LL., delle Associazioni, degli Enti, dei familiari, dei legali rappresentanti etc.

ART. 3  
(Limite di reddito)

Vedi articolo 5 (Lettera B).

ART. 4  
(Controlli)

I controlli sono affidati dalla L.R alle "equipes" pluridisciplinari mentre, per le parte di propria competenza, l'Amministrazione Comunale curerà il controllo a mezzo del competente Ufficio di servizio sociale con periodicità almeno semestrale.

ART. 5  
(Costi di gestione)

I costi di gestione saranno determinati dal numero delle istanze presentate, dalle disponibilità di bilancio che ad inizio di ogni anno l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno destinare come impegno di spesa.

ART. 6  
(Graduatoria)

In caso di insufficienza di fondi a fronte di tutte le richieste introitate, l'Amministrazione Comunale procederà alla formulazione di apposita graduatoria dei beneficiari, sentito il parere del servizio sociale comunale che tenga conto del :

- livello di gravità dell'handicap accertato dall'equipe pluridisciplinare;
- disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- livello di reddito del soggetto del nucleo familiare naturale e/o affidatario.

ART. 7  
(Documentazione)

La documentazione occorrente è la seguente :

- Istanza;
- Stato di famiglia;

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del capo famiglia o di chi ne fa le veci, su redditi posseduti, dal nucleo familiare convivente (Comprovati da eventuali MOD?740-101-201).

Certificazione medica rilasciata dalle UU.SS.LL.;

Relazione Ufficio Tecnico Comunale sullo stato di disagio dell'alloggio;

Relazione Ufficio di Servizio Sociale.

AGEVOLAZIONI

D) SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

PREMESSA

Nel quadro delle iniziative da promuovere per favorire l'inserimento sociale dei portatori di handicap e l'eliminazione del loro stato di emarginazione, in attesa che i servizi pubblici di trasporto vengano adeguate alle disposizioni di legge (118/71 e 384/78) è indispensabile dover assicurare ai cittadini gravemente impediti sul motorio, il trasporto e la mobilità che si rende necessaria per esigenze cura di lavoro, di studio e ~~di tempo libero~~.

ART. 1

(Natura del servizio)

L'A.C. di Altavilla Milicia istituisce il servizio di trasporto per i portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali gravemente impediti all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

Il servizio si articola in :

- 1) Concessione di contributi per uso di autovettura propria o di terzi per l'accompagnamento;
- 2) Concessione contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto;
- 3) Trasporto con mezzi comunali o con mezzi privati convenzionati.

ART. 2

(Requisiti per l'ammissione)

I requisiti essenziali per usufruire del servizio sono:

- a) Residenza nel Comune di Altavilla Milicia;
- b) Grave impedimento all'uso dei mezzi pubblici di trasporto secondo valutazione della U.S.L. di competenza e sulla base di apposita documentazione;
- c) Limite di reddito;
- d) Mancanza di sostegno familiare.

ART. 3

(Misura dell'intervento)

Al portatori di handicap che si avvalgono per motivi di cura, terapia, lavoro o studio di automezzo proprio o di terzi per l'accompagnamento è riconosciuto un contributo massimo delle spese di trasporto pari a £. 12.000 giornaliera per il trasporto fino a Palermo,

l. 8.000 per il trasporto fino a Bagheria e l. 6.000 se il trasporto è effettuato nello stesso comune di Altavilla Milicia.

Il contributo verrà concesso per i giorni effettivamente richiesti e documentati.

I portatori di handicap possono chiedere la concessione dei contributi per l'adattamento e l'acquisto di mezzi propri di trasporto fino a un massimo di l. 4.000.000 per l'acquisto, e fino a un massimo di l. 2.000.000 per l'adattamento.

I contributi di cui sopra possono essere richiesti una sola volta ogni cinque anni tranne nei casi di distruzione dell'automezzo e cancellazione del P.R.A.

ART. 4

(Limite ostativo)

L'ammissione al contributo economico anzidetto esclude per anni 1 al beneficio del contributo giornaliero.

ART. 5

(Documentazione richiesta)

Gli interessati dovranno presentare all'Ufficio di Solidarietà Sociale apposita istanza corredata dai seguenti documenti :

- Stato di famiglia;
- Dichiarazione dei redditi (Mod. 740, 101, 201) o Atto Notorio;
- Certificazione medica attestante l'impedimento all'uso dei mezzi pubblici rilasciata dall'equipe pluridisciplinare della U.S.L.;
- Certificazione comprovante l'esigenza della mobilità e del trasporto (Attestato di servizio o di frequenza scolastica o certificato medico inerente la necessità di terapie o cure riportante i giorni ed il percorso da effettuare solo in andata e ritorno).

Per il servizio acquisto o adattamento occorrerà allegare inoltre:

- Fotocopia della Patente di guida;
- Preventivo relativo ai lavori di adattamento dell'autovettura o di acquisto;
- Fotocopia libretto di circolazione.

ART. 6

(Contributi straordinari)

In deroga ai criteri delineati negli articoli precedenti possono essere erogati contributi straordinari in presenza di particolari situazioni o speciali esigenze dei cittadini richiedenti debitamente documentate che giustificano l'adozione di soluzioni a carattere eccezionale.

ART. 7

(Limiti di reddito)

Il reddito complessivo del nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto portatore di handicap non deve superare l'ammontare di L. 20.000.000, aumentato del 20% di ogni unità oltre la terza.

ART.8

(Modalità di ammissione)

I provvedimenti di concessione dei contributi saranno adottati dalla Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale.

I contributi per l'acquisto o l'adattamento <sup>concessi</sup> dalla Giunta Municipale saranno erogati previa presentazione di regolare fattura con apposita delibera di liquidazione.

Il contributo giornaliero verrà erogato a bimestri posticipati previa presentazione di certificazione aggiornata inerente l'esigenza della mobilità e del trasporto.

ART.9

(Costi di gestione)

Le richieste in regola con i criteri e le condizioni di cui al presente regolamento saranno accolte nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo per ogni esercizio finanziario.

Nell'eventualità che non si possa far fronte a tutte le richieste si procederà alla formulazione di una graduatoria basata sul reddito e sulla gravità dell'handicap.

Pertanto le istanze dovranno pervenire entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 68/81 i soggetti portatori di handicap possono fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extra-urbano gestiti dalla Azienda Siciliana Trasporti (AST).

Detta agevolazione è estesa anche all'eventuale accompagnatore ove se abbia il diritto.

Le modalità di erogazione e i termini per la richiesta vengono stabiliti dall'AST e vengono resi noti annualmente dal Comune.

E) ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE

ART.1

(Utenza)

Ai fini dell'integrazione pre-scolastica il comune deve assicurare l'assegnazione di personale addetto all'assistenza igienico personale per i soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri.

ART. 2

(Natura e finalità del servizio)

Il servizio ha il fine di favorire l'inserimento dei minori portatori di handicap negli asili nido, nella scuola materna e dell'obbligo.

ART.3

(Modalità di ammissione)

La giunta delibera l'ammissione al servizio previo accertamento delle

equipes pluridisciplinari delle UU.SS.LL. competenti per territorio e visto  
il parere del servizio sociale comunale.

ART.4

(Modalità di erogazione del servizio)

Il servizio sarà affidato ad operatori qualificati a prestazione  
professionale ovvero ad Associazioni di volontariato e cooperative operanti  
nel settore.

Il rapporto fra personale ed assistiti deve essere nella misura di una  
unità per 4 5 soggetti handicappati.

ART. 5

(Controlli)

I controlli saranno a cura dell'ufficio di servizio sociale che verificherà  
i risultati complessivi dell'intervento.

Detti controlli dovranno avere una periodicità almeno semestrale.

ART.6

(Documentazione)

Per usufruire dei benefici occorre presentare la seguente documentazione:

- Istanza;
- Certificato di nascita del minore portatore di handicap;
- Certificato di frequenza scolastica;
- Richiesta rilasciata dall'autorità scolastica;
- Certificazione medica rilasciata dalla U.S.L. competente per territorio;
- Relazione a cura del servizio sociale comunale.

AST

e